



COMUNE DI BRUINO

CAPITOLATO SPECIALE
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI BRUINO VIA PIOSSASCO 35
PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/06/2041

Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Finalità della concessione	3
Art. 3 – Luogo di esecuzione.....	3
Art. 4 – Canone concessorio.....	3
Art. 5 – Durata della concessione.....	4
Art. 6 – Oggetto della concessione.....	4
Art. 7 – Obblighi del Concessionario per la gestione dell’impianto	5
Art. 8 – Responsabilità del concessionario	5

Art. 9 – Ulteriori obblighi del concessionario	6
Art. 10 - Obblighi specifici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030	8
Art. 11 – Polizze assicurative	9
Art. 12 – Obblighi e facoltà in capo al Comune.....	9
Art. 13 – Contributi economici.....	10
Art. 14 – Manutenzioni	11
Art. 15 – Fornitura di materiale.....	13
Art. 16 – Attività accessorie	13
Art. 17 – Introiti a favore del concessionario	14
Art. 18 – Cessione, subconcessione e appalto.....	14
Art. 19 – Presa in consegna e restituzione dell’impianto	15
Art. 20 – Garanzia definitiva	15
Art. 21 – Controllo sulla gestione	16
Art. 22 - Penalità	16
Art. 23 – Decadenza, revoca e recesso	17
Art. 24 – Sostituzione del concessionario e scorrimento graduatoria	17
Art. 25 – Modalità di pagamento del canone concessorio e tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 26 – Spese contrattuali	18
Art. 27 – Controversie e foro competente	18
Art. 28 – Norme di rinvio	18

Art. 1 – Definizioni

Per “*concessionario*” si intende il soggetto giuridico al quale viene affidata la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale,

Per “*comune*” si intende il Comune di Bruino, proprietario dell’impianto sportivo, che concede al Concessionario i servizi oggetto della concessione,

Per “*impianto sportivo*” si intende l’impianto sportivo sito in Bruino, Via Piossasco 35.

Art. 2 – Finalità della concessione

La concessione è rilasciata per la finalità di promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione, formazione personale, coesione sociale, per consentire un utilizzo equo e diffuso dell'impianto sportivo, in particolare da parte della cittadinanza bruinese.

Pertanto, l'impianto e le strutture, di esclusiva proprietà comunale, destinati ad uso pubblico e al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono affidati in concessione per svolgere attività sportive e di carattere sociale, ricreativo e aggregativo secondo le modalità indicate nel presente atto.

La presente concessione è finalizzata a tutelare l'interesse collettivo alla disciplina sportiva, introdotto tra i diritti costituzionalmente tutelati a seguito della novella dell'art. 33 con la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023.

Inoltre, la presente concessione, in coerenza con il riconoscimento della pratica sportiva quale strumento di promozione del benessere individuale e collettivo e con gli indirizzi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, prevede l'attuazione di specifiche azioni e iniziative volte a contribuire al perseguimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

Art. 3 – Luogo di esecuzione

La concessione viene svolta nell'impianto sportivo sito in Bruino, Via Piossasco 35.

L'impianto sportivo, destinato all'attività calcistica, è composto da:

- un campo da calcio regolamentare in erba naturale,
- un campo da calcio a 5 in erba sintetica,
- un campo da calcio ridotto (da 7/8) in erba sintetica,
- un campo in terra battuta per allentamenti.

Tutti gli impianti sono dotati di illuminazione.

Nella struttura è presente una tribuna coperta per assistere alle partite, con 50 posti a sedere.

Compongono inoltre l'impianto:

- una struttura in muratura con spogliatoi e docce
- una struttura in muratura al cui interno si trova un piccolo bar,
- un prefabbricato con alcune stanze uso ufficio ed i bagni per il pubblico,
- prefabbricati destinati a magazzino
- un gabbiotto adibito a biglietteria.

Il complesso è interamente recintato, sul lato di accesso da Via Piossasco mediante un alto muro esterno.

L'intero comprensorio ha una grandezza di circa 22.000 mq.

Per un maggior dettaglio dell'impianto si rimanda alla planimetria allegata.

Art. 4 – Canone concessorio

Il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all'importo indicato in sede di offerta economica, a rialzo rispetto alla base di gara di € 2.000,00 (comprensivo di IVA come per legge).

Il canone concessorio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno.

Il primo versamento, pertanto, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2027.

Il canone concessorio sarà oggetto di rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT-FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi) relativo al mese di febbraio con cadenza biennale a partire dal terzo versamento.

Art. 5 – Durata della concessione

La concessione ha una durata di quindici anni, con decorrenza 01/07/2026, e scadenza al 30/06/2041. Non è prevista la possibilità di rinnovo.

È fatta salva la possibilità di proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario per concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'avvio del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti da parte del comune.

Art. 6 – Oggetto della concessione

Con la concessione dell'impianto sportivo, il concessionario si impegna a gestire l'impianto sportivo di Bruino, Via Piossasco 35 promuovendo l'attività sportiva con finalità sociali, secondo le disposizioni contenute nel presente atto, integrate con il progetto presentato in sede di gara.

Il concessionario dovrà attenersi al progetto presentato in sede di offerta tecnica, che dovrà essere coerente con le caratteristiche dell'impianto.

Il soggetto concessionario deve risultare affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva e garantire l'iscrizione ai campionati di riferimento sulla base degli iscritti ai vari corsi e per le varie categorie.

I corsi dovranno essere tenuti da istruttori qualificati ed in possesso delle abilitazioni necessarie in base alla pratica insegnata, dovranno essere rivolti a tutta la popolazione, coinvolgendo il maggior numero possibile di fasce di età diverse ed essere il più possibile inclusivi.

Per l'accesso ai corsi dovranno essere applicate le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale che vengono allegate al presente atto e potranno essere oggetto di rivalutazione con cadenza annuale.

Le domande di iscrizione ai corsi e gli introiti delle tariffe dovranno essere gestiti direttamente dal concessionario.

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'intero impianto e delle attrezzature ivi presenti secondo quanto previsto negli atti di gara e in sede di offerta.

Costituiscono servizi accessori alla gestione dell'impianto sportivo il servizio bar, il sub-affitto dei campi da calcio e l'attività di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 16.

In particolare il concessionario potrà:

- gestire il servizio bar interno e annesso all'impianto sportivo,
- sub-concedere i campi di calcio ad altri soggetti, introitando le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, nei limiti previsti dal presente capitolato,
- stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi, finalizzati al sostegno economico delle attività dell'impianto.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario per la gestione dell'impianto

Il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli impegni assunti in sede di gara, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dall'offerta presentata garantendo l'attuazione del progetto di gestione dell'impianto, corrispondendo il canone concessorio annuo offerto in sede di gara e applicando le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per le attività oggetto della presente convenzione.

Il concessionario assume la custodia e la sorveglianza dell'intero impianto e delle attrezzature ivi presenti dovendo provvedere alla cura, manutenzione e ripristino dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei corsi sportivi, assicurando la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, curandone altresì la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dal presente capitolato e nel pieno rispetto di ogni normativa in materia di sicurezza. L'attrezzatura ordinaria per lo svolgimento dei corsi sportivi (a titolo di mero esempio palloni, reti, divise, conetti, ecc..) sono ad esclusivo carico del concessionario.

Qualunque circostanza o fatto che possa compromettere il regolare svolgimento dell'attività dovrà essere segnalata al comune senza ritardo.

Il Concessionario dovrà garantire una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestie o danno ai frequentatori medesimi o ai cittadini residenti nelle vicinanze.

Il concessionario è tenuto ad intestare a proprio carico le utenze elettriche, del gas, telefoniche, TARI e provvedere al pagamento delle stesse e a rimborsare al Comune il pagamento dell'utenza idrica che rimarrà intestata al Comune il quale provvederà al pagamento del dovuto nei confronti della società idrica per poi chiederne tempestivamente il rimborso.

Il concessionario è tenuto alla gestione dei rifiuti secondo le modalità di svolgimento della raccolta differenziata attuata nel Comune e con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

Il concessionario dovrà riconsegnare l'impianto e tutte le attrezzature ivi presenti allo scadere della concessione in buono stato, salvo il normale deterioramento, e non dovrà consegnare copia delle chiavi relative all'impianto a soggetti terzi non autorizzati fornendo al Comune copia di eventuali chiavi sostituite.

Il Concessionario è altresì tenuto al pieno rispetto di tutto quanto prescritto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 s.s.m.m.i.i., cosiddetto TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in occasione di eventi e manifestazioni organizzate nell'impianto sportivo.

Art. 8 – Responsabilità del concessionario

Il Concessionario assume il servizio di gestione dell'impianto sportivo sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del Concessionario, trattenendo l'importo da contributi eventualmente dovuti e/o dalla cauzione definitiva.

È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti, agli associati e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, indipendentemente dalla forma giuridica con cui venga qualificata l'attività lavorativa svolta (a titolo di mero esempio lavori di pulizie, di manutenzione, di barista, di istruttore) che dovrà essere opportunamente formato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona, qualsiasi cosa o all'immobile di proprietà del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che l'Amministrazione deve intendersi a tutti gli effetti estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori, indipendentemente dalla forma contrattuale.

Art. 9 – Ulteriori obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni sulla sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi contenute nel D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", nonché di quelle contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e nelle norme CONI per l'impiantistica sportiva, per quanto applicabili.

Il concessionario dovrà garantire il rispetto del divieto di fumo all'interno dell'intero impianto, anche negli spazi all'aperto ancorché destinati al pubblico (a titolo esemplificativo le tribune) affiggendo apposita cartellonistica di divieto ed esercitando una costante vigilanza.

Tutti i costi di organico e di personale sono a carico del concessionario che si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale, e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto. Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico del concessionario, essendo l'Amministrazione sollevata da ogni tipo di responsabilità.

Tutto il personale impiegato, in qualunque forma contrattuale, deve essere in possesso dei titoli, qualifiche, attestati ecc. richiesti in base alla mansione svolta. Ed inoltre il concessionario è tenuto a riconoscere al personale assunto il CCNL di riferimento sulla base dell'attività lavorativa svolta applicando la relativa retribuzione.

Il personale impiegato nel servizio, indipendentemente dalla forma, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le funzioni connesse allo svolgimento del servizio, ed in particolare è obbligato alla riservatezza rispetto ai dati personali di utenti ed alle notizie ed informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.

Il concessionario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna, inoltre, a rispettare le seguenti misure generali:

- è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, l'Amministrazione Comunale;

- per lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso di ausili e attrezzature, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei compiti affidati;

- deve comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- deve redigere tutti i documenti necessari e mettere in atto tutte le misure necessarie per una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08.

Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013, come integrato e modificato dal DPR 81/2023).

Il numero degli allenatori impiegati dovrà essere proporzionato al numero di utenti, in base alla fascia di età secondo le linee guida FIGC o altre disposizioni in materia e dovrà, in ogni caso, essere rispettata la capienza massima ricettiva dell'impianto.

In considerazione del tipo di attività rivolta prevalentemente a favore di minori il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare i controlli stabiliti dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis rubricato "*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*" al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, nei confronti di tutto il personale impiegato, indipendentemente dalla definizione del rapporto lavorativo.

Tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato devono essere rispettati altresì da eventuali soggetti terzi a cui venga dato in affitto l'impianto o i campi sportivi dovendo il concessionario sorvegliarne il doveroso rispetto.

Il concessionario è tenuto a redigere una Carta dei servizi relativa alle attività svolte nell'impianto, nella quale devono essere indicati i giorni e gli orari di apertura, i corsi svolti con i relativi orari, tutte le tariffe applicate (per i corsi, per l'affitto dei campi, per l'accesso in caso di partite ecc...) le modalità di iscrizione e ogni altra informazione utile all'utenza. Tale documento dovrà essere esposto al pubblico in un luogo ben visibile all'interno dell'impianto e trasmesso al Comune, che provvederà alla sua pubblicazione sui canali istituzionali. Ogni eventuale variazione della Carta dei servizi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

La Carta dei servizi dovrà inoltre disciplinare le modalità di recupero delle lezioni dei corsi sportivi eventualmente non svolte, nonché prevedere forme di rimborso totale o parziale qualora, per cause di forza maggiore impreviste, imprevedibili e sopravvenute, non sia stato possibile effettuare, in tutto o in parte, il corso.

Il concessionario dovrà adottare inoltre un Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (cosiddetto Safeguarding) individuando altresì il Responsabile di Safeguarding il cui nominativo dovrà essere comunicato al comune, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

Il concessionario dovrà istruire il proprio personale al corretto utilizzo dei defibrillatori presenti all'interno dell'impianto.

Ogni ulteriore costo relativo all'attività sportiva per la partecipazione a campionati, tornei, tesseramenti o altri adempimenti connessi sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a riservare al Comune l'uso gratuito della struttura per ogni manifestazione di natura sportiva o non, ufficialmente organizzata e gestita dal Comune stesso, dall'Istituto Comprensivo, o da altri servizi collegati al Comune, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni all'anno, purché questi non siano concomitanti con gare sportive calendarizzate nell'impianto e siano comunicati al gestore con un preavviso adeguato di almeno 30 giorni. Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse.

Art. 10 - Obblighi specifici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030

Il concessionario si impegna altresì a gestire l'impianto sportivo cercando di attuare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030 (Programma d'azione globale dell'ONU, adottato nel 2015 dai 193 Paesi membri). Gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro il termine di conclusione della concessione e comunque nel minor tempo possibile dando evidenza al Comune delle azioni messe in atto che dovranno essere indicate nella relazione annuale.

In particolare gli obiettivi che si chiede di raggiungere sono i seguenti.

1) OSS 3. Salute e benessere

Considerato che l'attività sportiva migliora il benessere, la salute e previene le malattie ed è un eccellente strumento per l'educazione ad uno stile di vita attivo e sano, il concessionario dovrà organizzare almeno una giornata dello sport all'anno pianificando tornei sportivi aperti a tutti, richiedendo la collaborazione e coordinando l'evento con le altre associazioni sportive locali.

Dovrà inoltre realizzare eventi finalizzati alla promozione di corretti stili di vita, anche partecipando ad eventi organizzati da altri enti/associazioni sul tema.

Dovrà garantire la partecipazione per il comune alla camminata "Just the woman I'm", evento organizzato sin dal 2014 dal Centro Universitario Sportivo torinese (C.U.S.) in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino consistente in una corsa/camminata non competitiva di 5 km, volta a raccogliere fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro affiancando iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

2) OSS 4. Offrire un'istruzione di qualità/ OSS 5. Uguaglianza di genere

Il concessionario si impegna a trasmettere capacità e valori chiave come la tolleranza e l'inclusione, inviando un messaggio positivo per l'eliminazione delle differenze di genere. A tal fine si richiede di organizzare almeno una manifestazione all'anno per promuovere il contrasto alle disuguaglianze e alle disparità di genere, organizzando in proprio o partecipando ad eventi di altri enti/associazioni.

Inoltre il concessionario dovrà impegnarsi attivamente ad avviare corsi di calcio e ad iscrivere a campionati sportivi una squadra femminile, oltre a creare corsi di calcio integrato e/o inclusivo. Per raggiungere tale obiettivo dovrà effettuare la massima pubblicità e, laddove il numero di iscritti non sia sufficiente ad attivare il corso o ad iscrivere una squadra ad un campionato, dovrà collaborare con altre Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche del circondario per realizzare tali obiettivi, a condizione che almeno un allenamento a settimana venga svolto nell'impianto di Bruino.

3) OSS 12-13-14-15 Sviluppo sostenibile

Il concessionario si impegna a divulgare stili di vita rispettosi della natura, diminuendo l'impatto ambientale degli eventi sportivi, mettendo in pratica ogni azione possibile affinché venga assicurato il rispetto del riciclo dei materiali sia nella gestione ordinaria dell'impianto e del servizio bar, sia in occasione di eventi e partite. Il concessionario si impegna inoltre a ridurre il più possibile l'utilizzo della plastica e ad utilizzare, laddove possibile, materiale di riciclo.

4) OSS 16-17 Pace, giustizia e Istituzioni forti e Partnership

In riferimento a tale obiettivo il concessionario si impegna a diffondere valori come il rispetto, il fair-play, il lavoro di squadra, il raggiungimento di obiettivi di pace, sia nella gestione ordinaria sia prevedendo eventi o giornate ad hoc.

Art. 11 – Polizze assicurative

La ditta appaltatrice si impegna ad adottare nell'esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti o soci lavoratori, agli utenti dell'impianto, a soggetti terzi, nonché a beni sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

In relazione alle responsabilità di cui al presente capitolato, il concessionario è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del rapporto, una polizza di responsabilità civile (RCT) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro) per danni verso terzi, verso l'Ente e verso i propri dipendenti/collaboratori in ragione delle attività oggetto della concessione, e una polizza per Responsabilità Civile verso Operai/Prestatori di Lavoro (RCO), qualora presenti, contratte con una primaria compagnia di Assicurazione.

Le suddette polizze devono essere trasmesse prima dell'inizio del servizio, ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza. Per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento.

Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, qualora non coperti dall'apposita polizza assicurativa, resteranno in ogni caso a carico del concessionario ed il loro ammontare verrà corrisposto direttamente dallo stesso all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune si riserva di prelevare l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 12 – Obblighi e facoltà in capo al Comune

È facoltà del Comune chiedere in uso gratuito l'impianto sportivo per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita dal Comune stesso, dall'Istituto Comprensivo, o da altri servizi collegati al Comune, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni all'anno.

Il comune dovrà far pervenire la richiesta almeno 30 giorni prima e non ci dovranno essere date concomitanti con gare sportive calendarizzate nell'impianto.

Per tali manifestazioni, che potranno essere sia di natura sportiva sia di altra natura, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione, oltre all'impianto, le attrezzature necessarie, il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse (a titolo di esempio pulizia, custodia ecc.). Il Comune e il concessionario possono concordare forme di compartecipazione ai costi di gestione nonché di

rimborso totale e/o parziale delle spese vive e documentate nel caso in cui l'ammontare dei costi fosse di rilevante entità.

Il Comune si impegna a consegnare l'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova, di cui il concessionario dichiara di aver preso visione mediante il sopralluogo obbligatorio, consegnando copia di tutte le chiavi di accesso necessarie.

Il comune provvederà a mantenere intestata l'utenza idrica provvedendo al pagamento nei confronti del gestore, chiedendo il rimborso della spesa sostenuta per ciascuna bolletta al concessionario che dovrà provvedere al pagamento nei termini richiesti.

Il Comune si impegna a garantire la presenza dei defibrillatori nell'impianto sportivo e a curarne la revisione periodica.

Il Comune si impegna altresì:

- a prevedere forme di contribuzione economica alla gestione dell'impianto sportivo secondo quanto previsto dall'art. 13,
- alla manutenzione straordinaria come definita dall'art. 14.

Art. 13 – Contributi economici

Il concessionario è tenuto a farsi carico di tutte le spese di gestione necessarie e a corrispondere il canone concessorio annuo offerto in sede di gara.

Qualora dal bilancio o rendiconto del soggetto concessionario emerga un disavanzo economico tale da evidenziare l'impossibilità oggettiva di far fronte alle spese di gestione, purché tale situazione non sia imputabile a una cattiva gestione del concessionario, il Comune potrà prevedere l'erogazione di contributi, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

Per richiedere l'erogazione di contributi il concessionario dovrà formulare apposita richiesta al Comune allegando il bilancio/rendiconto ed indicando la cifra richiesta e la finalità di utilizzo.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, valutata l'istanza in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal presente articolo, stabilirà se concedere il contributo e l'ammontare, che non potrà superare l'80% del disavanzo di gestione riportato dal bilancio/rendiconto ed in ogni caso non potrà essere superiore ad euro 5.000,00 annui.

Il concessionario dovrà fornire al comune documentazione che attesti l'utilizzo del contributo concesso per le finalità richieste.

Sono inoltre previsti contributi rivolti alle famiglie per consentire l'accesso all'attività sportiva a tariffe ridotte. Ai soli residenti in Bruino dovranno infatti essere applicate tariffe agevolate sulla base dell'indicatore ISEE, come da tariffe allegate, che potranno essere annualmente rivalutate. Il concessionario dovrà accogliere le richieste di iscrizione dei soggetti residenti interessati i quali dovranno esibire il valore ISEE in corso di validità, per poter beneficiare dell'agevolazione.

Al termine del periodo di iscrizione ai corsi sportivi, e comunque entro il mese di dicembre, il concessionario dovrà presentare al comune l'elenco dei soggetti residenti che hanno richiesto l'applicazione di tariffe ridotte sulla base dell'indicatore ISEE ed il comune, previa verifica dei requisiti dichiarati, provvederà ad integrare al concessionario la quota di iscrizione ai corsi sportivi fino al raggiungimento della tariffa base.

Art. 14 – Manutenzioni

Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie.

Per “manutenzione ordinaria”, si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria periodica a carico del Concessionario:

➤ Impianti elettrici:

- a) verifica linee e dispositivi elettrici: pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri e parti trasparenti, sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, reattori, prese;
- b) revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttori crepuscolari, compresa sostituzione fari e portalampade posizionati ad altezza elevata che comporti l'uso di trabattelli e strumenti consimili;
- c) revisione e verifiche anche con sostituzione dei singoli componenti di citofoni, impianti telefonici, audio fonici, di filodiffusione, automatismi, cancelli elettrici, impianti antifurto e antincendio ove presenti;
- d) revisione anche con sostituzione di singoli componenti di quadri elettrici generali;
- e) revisione e controllo anche con sostituzione di singoli componenti di interruttori sgancio.

➤ Sicurezza:

- a) revisione anche con sostituzione di singoli componenti di impianti di illuminazione di emergenza;
- b) verifica e controllo di impianti di messa a terra anche con sostituzione di singoli componenti;
- c) verifica e controllo di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- d) verifica e controllo impianti antincendio;
- e) verifica periodica degli estintori e con eventuale sostituzione;
- f) prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi, con verifiche periodiche delle luci di emergenza e porte delle uscite di sicurezza.

➤ Impianti idraulici:

- a) verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico;
- b) pulizia generale delle pompe, spurgo fosse di alloggiamento pompe, tubazioni varie, basamento e staffe di sostegno, infissi, botole e chiusini d'accesso.

➤ Impianti termici:

- a) controllo dell'impianto di riscaldamento e prova a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento anche con sostituzione singoli elementi;
- b) servizio di conduzione, manutenzione e nomina terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento a servizio degli spogliatoi (compresa eventuale telegestione).

➤ Finiture edili e murarie:

- a) accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica dei controsoffitti, dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne ed esterne, ripristino finiture murarie e di carpenteria, interne ed esterne;
- b) ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali, pulizia tubature sub-orizzontali e relativi pozzetti di ispezione, ispezione e pulizia del sistema fognario;
- c) riparazione, tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie, di carpenteria (porte, serramenti) e delle opere in metallo (cancelli, ringhiere, corrimano opere in ferro recinzioni);
- d) sostituzione vetri danneggiati ed eventuali sostituzioni di parti metalliche (recinzioni, serramenti, etc.).

➤ Attività di manutenzione delle aree verdi:

- a) manutenzione e pulizia delle aree scoperte, delle aree verdi di pertinenza, siepi, arbusti e cespugli;
- b) manutenzione del campo da calcio in erba naturale con ripristino del manto erboso a seguito di usura, ritinteggiatura delle linee del campo da gioco;
- c) manutenzione dei campi da calcio in erba sintetica con pulizia e ritinteggiatura linee del campo da calcio;
- d) raccolta di rifiuti di vario genere.

➤ Attività di manutenzione degli arredi:

- a) pulizia periodica di sedute, panche, tribune, tavoli e arredi vari;
- b) piccole riparazioni di arredi (serraggio viti, sostituzione bulloni, piedini, cerniere, ecc.);
- c) verniciatura di mantenimento e ritocchi anti-ruggine su arredi metallici;
- d) sostituzione di parti usurate o danneggiate per normale utilizzo;
- e) manutenzione di armadietti e spogliatoi (serrature, ante, appendiabiti);
- f) controllo e ripristino della stabilità e sicurezza degli arredi;
- g) sostituzione di targhette, segnaletica e accessori deteriorati;
- h) manutenzione ordinaria di reti, panchine bordo campo e attrezzature fisse di uso comune.

Gli interventi sopra citati dovranno essere inseriti nel piano degli interventi richiesto in sede di gara per cui si rimanda al disciplinare. Qualora non indicati, si intendono in ogni caso compresi negli oneri concessori.

Oltre a quanto sopra previsto il concessionario dovrà effettuare tutti gli interventi proposti in sede di offerta tecnica e realizzare le eventuali migliorie offerte previo eventuale rilascio di permessi e autorizzazioni da richiedere all'ufficio tecnico comunale o ad altri enti.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato in giorni ed orari tali da non arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività sportiva.

Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari, di cui sopra, da parte del gestore.

Per "manutenzione straordinaria" si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

Art. 15 – Fornitura di materiale

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente a fornire il seguente materiale:

- materiale per l'igiene personale nei bagni e negli spogliatoi (a titolo di esempio carta igienica, sapone ecc...);
- materiale per l'infermeria e pronto soccorso, sia per gli adulti che specificatamente adatto ai bambini;
- materiale per le attività sportive (a titolo di esempio palloni, conetti, pettorine, ecc...);
- materiale per il corretto svolgimento di partite, campionati e tornei;
- materiale da ufficio per la segreteria oltre a stampanti e computer e materiale per il loro funzionamento;
- materiale per le pulizie e le manutenzioni ordinarie a proprio carico;
- approvvigionamenti vari per il servizio bar.

Art. 16 – Attività accessorie

Il concessionario può istituire attività e servizi di supporto finalizzati a finanziare le attività oggetto della concessione come:

- a. installazione all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari derivanti da rapporti di sponsorizzazione. I soggetti sponsor non potranno esporre pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, scommesse, materiale pornografico o a sfondo sessuale, né contenere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Il comune ha la facoltà di vigilare il rispetto di tali divieti e di richiedere la rimozione e messa in pristino a spese del Concessionario.
- b. sub-affittare per utilizzi salutarì a soggetti terzi i campi da calcio presenti nell'impianto. I soggetti affittuari dovranno corrispondere al concessionario le tariffe stabilite dalla Giunta comunale e rivalutate annualmente e sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato di cui il concessionario dovrà produrre idonea informativa. In caso di sub-affitto il concessionario resta responsabile nei confronti del comune di tutti gli obblighi a suo carico dovendo vigilare sul corretto rispetto del presente atto.
- c. gestire direttamente o mediante affidamento a terzi (previo consenso dell'amministrazione comunale) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente in materia, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, da richiedersi a cura dello stesso concessionario o dell'eventuale gestore dell'attività agli enti competenti. Qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali per il servizio bar non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di somministrazione. Nel caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata al altro soggetto dovrà essere data espressa comunicazione al Comune che dovrà manifestare il proprio consenso. All'interno del bar dovrà essere esposto il listino prezzi.

Non è consentita l'installazione di video giochi *new slot* e VLT, e di tutti i video giochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della concessione. In nessun modo, concluso il rapporto concessorio, l'esercizio delle sopra citate attività accessorie può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività, nonché adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare.

Art. 17 – Introiti a favore del concessionario

Il concessionario potrà introitare i seguenti proventi derivati dall'attività sportiva e dalle attività accessorie:

- introitare le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per l'accesso ai corsi sportivi (oltre alle quote per ulteriori spese quali assicurazioni, kit materiali, quote associative),
- introitare le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per l'accesso al campo sportivo in occasione di partite, campionati, tornei o altri eventi simili,
- introitare le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per il sub-affitto saltuario dei campi da calcio,
- introitare i proventi derivanti dal servizio bar interno all'impianto,
- introitare i proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni.

Tutti i suddetti introiti dovranno essere gestiti e contabilizzati dal concessionario secondo le normative di riferimento e nel pieno rispetto degli adempimenti fiscali in materia.

Art. 18 – Cessione, subconcessione e appalto

Il Concessionario esegue in proprio i servizi oggetto della concessione.

È fatto assoluto divieto alla aggiudicataria di cedere, la presente concessione; qualunque accordo di cessione dovrà essere considerato nullo.

È inoltre nullo l'accordo con cui a terzi sia data in sub concessione l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Può tuttavia essere oggetto di subconcessione la sola attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del bar dell'impianto. In tale ipotesi il concessionario dovrà chiedere preventivamente il consenso scritto dell'amministrazione comunale alla subconcessione indicando il soggetto sub concessionario.

Le seguenti prestazioni contrattuali potranno invece essere oggetto di contratti di appalto: servizi di pulizia, attività di manutenzioni varie.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune i servizi subconcessi con i riferimenti dei soggetti subconcessionari e le attività oggetto di appalto con i riferimenti dei soggetti appaltati.

Il sub-concessionario, l'appaltato ed il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle proprie polizze di assicurazione di responsabilità civile, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto dei sub-contratti.

Art. 19 – Presa in consegna e restituzione dell'impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte dell'affidatario sarà redatto apposito verbale che dovrà riportare la descrizione e lo stato di conservazione degli eventuali beni mobili principali esistenti, nonché le condizioni della struttura.

Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del rapporto contrattuale.

Al termine della gestione, ovvero in caso di risoluzione anticipata o di recesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da cose non di proprietà comunale, entro i successivi 30 giorni.

Art. 20 – Garanzia definitiva

Il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, per una percentuale pari al 10% dell'importo contrattuale, calcolato sommando il canone concessorio annuo per l'intera durata del rapporto.

La garanzia è a copertura:

- a) dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- b) del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) del mancato rimborso delle somme pagate dal Comune per l'utenza idrica;
- d) del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (venti) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo contrattuale e quindi fino al momento della riconsegna del bene, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune e che tutti i rapporti possano ritenersi conclusi.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità:

- deve essere emessa e firmata digitalmente;

- essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

Art. 21 – Controllo sulla gestione

Il concessionario deve garantire al Comune il controllo sulla gestione dell'impianto e sullo svolgimento del servizio e a tal fine si impegna:

- a presentare annualmente al comune (entro 60 giorni dalla sua approvazione) il proprio bilancio/rendiconto relativo alla gestione dell'annualità precedente unitamente ad una relazione sulla gestione dell'impianto che descriva l'andamento dell'attività sportiva, le azioni di cui all'art.10 e delle manutenzioni;
- a comunicare annualmente al comune, entro il mese di settembre l'elenco del personale che presta attività per il concessionario indipendentemente dalla tipologia del rapporto lavorativo fornendo la documentazione necessaria a verificare la corretta applicazione degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori, unitamente all'intero organigramma;
- ad individuare un referente all'interno della propria compagine, ulteriore rispetto al legale rappresentante, che costituisca l'interlocutore principale con cui il comune può interfacciarsi per tutte le comunicazioni inerenti la gestione dell'impianto;
- a svolgere almeno un incontro all'anno con l'assessore allo sport ed il Responsabile del settore servizi alla persona, al fine di valutare l'andamento della gestione.

Art. 22 - Penalità

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di rispettare tutto quanto previsto dal presente capitolato e da tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune effettuerà controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione dei servizi e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale.

Qualora il Comune riscontri irregolarità, provvederà a comunicarle al concessionario, invitandolo al puntuale e doveroso rispetto degli obblighi assunti, assegnando eventualmente termini per il ripristino o l'eliminazione delle irregolarità e procedendo al successivo controllo.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni descritte nell'elenco in calce, il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00, stabiliti in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza e la salute degli utenti e alla reiterazione dell'inadempienza stessa:

- errata applicazione delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale,
- mancato rispetto di quanto previsto dalla Carta dei servizi,
- carente manutenzione o pulizia degli impianti,
- mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.

Per ogni altra violazione al capitolato prestazionale in casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Nel caso di supposta violazione, il Comune provvederà ad interpellare il concessionario assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni che saranno oggetto di istruttoria da parte degli uffici. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona accerti l'effettiva inadempienza verrà applicata la sanzione il cui pagamento avverrà mediante bollettino Pago Pa.

Art. 23 – Decadenza, revoca e recesso

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di risarcimento danni, le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., costituisce causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) il mancato pagamento di almeno due annualità consecutive del canone concessorio pattuito nel corso della durata contrattuale;
- b) l'applicazione di oltre quattro penalità in un anno, indipendentemente dall'oggetto;
- c) il mancato rimborso dell'utenza idrica a favore del Comune per almeno tre bollettature nel periodo di durata contrattuale;
- d) l'avvenuta cessione del contratto;
- e) mancanza delle coperture assicurative richieste dall'art. 11;
- f) il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Bruino dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Il gestore decadrà automaticamente dalla concessione in caso di scioglimento della società/associazione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune.

In tutti i casi il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno dodici mesi. L'esercizio di tale facoltà è, di norma, soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è definito nel triplo del canone concessorio annuo.

Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà recedere dalla concessione con preavviso di sei mesi e tale termine potrà essere inferiore laddove sussistano cause di forza maggiore. In tal caso il concessionario nulla avrà a pretendere nei confronti del Comune e non potrà avanzare alcun diritto.

Art. 24 – Sostituzione del concessionario e scorrimento graduatoria

Nei casi di risoluzione o decadenza previsti dall'articolo precedente il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione-contratto per la concessione del servizio alle condizioni da loro offerte.

Art. 25 – Modalità di pagamento del canone concessorio e tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone concessorio mediante pagamento del bollettino PagoPa emesso dal comune con cadenza annuale e con scadenza al 30/06 di ciascun anno a partire dal 30/06/2027. Il comune dovrà inoltrare al concessionario il bollettino entro il 30/04 di ciascun anno, a partire dal 30/04/2027.

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a. a utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b. a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione dei suddetti conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui conti;
- c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune emetterà apposita fattura relativa al pagamento del canone concessorio corrisposto riportante il seguente C.I.G. BA933FEE73 acquisito dagli uffici ai soli fini della tracciabilità finanziaria tramite apposito portale dei contratti pubblici.

Art. 26 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese e le imposte relative alla stipula del contratto di concessione sono a carico del Concessionario.

Art. 27 – Controversie e foro competente

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile, al Codice dei contratti pubblici per quanto applicabile e alle disposizioni legislative vigenti in materia in particolare il

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e la Legge Regionale del Piemonte n. 23 del 01 ottobre 2020.

Il concessionario si impegna inoltre ad osservare, in ogni sua parte, l'allegato “*Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 27/11/2025 entrato in vigore in data 01/01/2026. Il concessionario si impegna altresì a far rispettare detto regolamento a tutti i frequentatori del complesso sportivo.

Allegati:

1. Planimetria con foto
2. Tabella tariffe
3. Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali
4. Bozza contratto

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Monica Busso
(firmato digitalmente)